

(N. 584)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, BERMANI, ZUGNO e FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Estensione ai panificatori delle agevolazioni previste dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sull'uso del gasolio

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288, entrato in vigore il 9 luglio 1968, assoggetta i forni da pane, insieme a vari altri impianti alimentari con combustibili liquidi, solidi e gassosi, a tutto un insieme di prescrizioni di carattere tecnico miranti a ridurre al minimo gli effetti nocivi degli scarichi della combustione.

Anche se non si ritiene opportuno discutere in questa sede la giustificatezza di tale assoggettamento, non si può trascurare di considerare l'onerosità delle trasformazioni imposte a un gran numero di panificatori operanti nei comuni centro-settentrionali con oltre 300.000 abitanti e in quelli dell'Italia meridionale e insulare con oltre un milione di abitanti.

Oltre all'onerosità delle citate trasformazioni si rileva che il gasolio, il cui impiego è pure imposto dal regolamento alla legge n. 615, non fruisce di alcuna agevolazione fiscale, di cui invece, con legge 22 luglio 1966, n. 608, fruisce il gasolio « da usare diretta-

mente come combustibile per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina ».

Di fronte a questo ulteriore onere che, a differenza del primo, ha carattere continuativo, non ammortizzabile nè compensabile con benefici di sorta alla produttività aziendale, e che quindi incide pesantemente sui costi di produzione, è opportuno considerare la particolare situazione della panificazione italiana.

Il prezzo del pane è, infatti, uno degli elementi che maggiormente incidono sul calcolo dell'indice del costo della vita; conseguentemente esso è soggetto in molti casi a un rigido regime calmieristico. Un aumento quindi del costo di produzione del pane, se si vuole evitare di porre la panificazione nella pratica impossibilità di operare, finirebbe comunque con il ripercuotersi sul suo prezzo di vendita. Se si tiene presente che, con l'attuale sistema di determinazione dell'andamento della scala mobile, un aumento di sole 10 lire al chilo del prezzo del pane può determinare lo scatto di mezzo punto della contingenza, è facilmente deducibile lo

scombussolamento che deriverebbe da un ulteriore aggravio dei suoi costi di produzione.

Per queste ragioni, senza voler sottrarre la panificazione alle giuste disposizioni della vigente legislazione contro l'inquinamento

atmosferico, si ravvisa l'urgente necessità di provvedere almeno ad estendere agli oli da gas impiegati per l'alimentazione dei forni da pane le agevolazioni fiscali che la legge 22 luglio 1966, n. 608, ha previsto per il riscaldamento domestico e simili.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, emendato con legge 22 luglio 1966, n. 608, alla lettera F) — oli da gas — dopo il numero 2) è aggiunto:

« 3) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei forni da pane »;

Nella colonna « aliquota per quintale - lire », in corrispondenza del numero 3), è aggiunta la cifra « 500 ».

### Art. 2.

Alla lettera D), numero 1), della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, emendato con legge 22 luglio 1966, n. 608, il punto *c*) è sostituito dal seguente:

« *c*) per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina, nonchè per il riscaldamento dei forni da pane, gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonchè le altre caratteristiche stabilite al precedente punto *b*) ».